



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

N° 8 del 29/04/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore 18:30, nella Sala Consigliare "Alberto Valerio". A seguito di convocazione disposta in atti e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti:

	Cognome e Nome	Funzione
X	MARCOLI RENATO	SINDACO
X	LAVO LORELLA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
X	OLIVETTI MATTEO	CONSIGLIERE
X	MASSI ANDREA	CONSIGLIERE
X	MARCHETTI DAVIDE	CONSIGLIERE
	FRANCHI DAVIDE	CONSIGLIERE
X	TOSONI MARCO	CONSIGLIERE
X	RIVIERA MARIA CHIARA	CONSIGLIERE
X	MARUTI FEDERICA	CONSIGLIERE
	TURRINA FEDERICA	CONSIGLIERE
X	BOSELLI MARCO	CONSIGLIERE

PRESENTI : 9

ASSENTI : 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Minarelli

Essendo legale il numero degli intervenuti, **IL PRESIDENTE, Lorella Lavo**, assume la Presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto nell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- l'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- il D Lgs n. 116/2020, che ha introdotto modifiche alla suddivisione delle categorie delle utenze "non domestiche" ed alla classificazione dei rifiuti speciali;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, da applicarsi dal 01/01/2022;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 16 del 01/08/2014, ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che contiene il regolamento della Tassa Rifiuti (TAR);
- n.7 in data odierna al precedente punto dell'Ordine del Giorno, ad oggetto "Approvazione del Piano Economico e Finanziario relativo al servizio gestione rifiuti urbani, periodo regolatorio 2022 – 2025, biennio 2024, 2025";

PRESO ATTO che ARERA, con la sopra richiamata deliberazione n. 363/2021, è intervenuta sul metodo di calcolo e di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) della TARI, lasciando valide le disposizioni del DPR n. 158/1999 per quanto riguarda il metodo di calcolo del Piano Tariffario TARI;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), a meno che si siano adottati sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti, assumendo il prelievo, in tal caso, la natura di corrispettivo soggetto ad IVA;

DATO ATTO che il Comune di Moniga del Garda non ha adottato sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e che pertanto la TARI mantiene natura tributaria, esente dall'IVA;

PRESO ATTO della suddivisione dei costi fissi e variabili ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI	99.497,20	149.245,80
COSTI VARIABILI	255.320,40	382.980,60

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che, all'articolo 3 "determinazione della tariffa", stabilisce: *"la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare*

agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";

VISTA la tabella 1/A dell'articolo 4 "Articolazione della tariffa a regime" del già citato D.P.R. 158/1999 che stabilisce i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che:

- in base all'art. 6 D.P.R. n° 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, ottenendola come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, rappresentato da un valore *potenziale espresso in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;*
- nell'ambito dei suddetti limiti minimi e massimi la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto agli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto espressione di un potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale;
- in relazione agli atti suddetti non è previsto - ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 - un obbligo specifico di motivazione, in quanto gli stessi, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO, altresì, che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe sopra delineato è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

EVIDENZIATO che il tessuto economico del Comune di Moniga d/Garda è costituito essenzialmente da aziende ricettivo – turistico – alberghiere con una bassa percentuale di aziende artigianali ed industriali e, conseguentemente, con un'alta produzione di rifiuti simili a quelli prodotti da utenze domestiche;

TENUTO CONTO che la precisa applicazione del nuovo metodo tariffario di ARERA (MTR2) attuata da GARDUNO ha comportato un aumento dei costi variabili rispetto ai costi fissi e di conseguenza una maggiore incidenza sulle tariffe domestiche;

RITENUTO opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni e sulla scorta dei dati di produzione dei rifiuti, al fine di giungere ad una suddivisione equa del costo di gestione dei rifiuti stessi:

- ripartire il costo totale per il 40,00% a carico delle utenze domestiche e per il 60,00% a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, al fine dell'applicazione del coefficiente di attribuzione della parte fissa e della parte variabile, si è tenuto conto che:

per le utenze domestiche: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) definito nella tabella 1A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq).

RIBADITO che il Comune di Moniga del Garda, non avendo sperimentato tecniche di calibratura individuale di apporti di rifiuti (produzione espressa in kg. pro-capite), intende applicare il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale pro-capite desumibile dalla tabella 3 del DPR 158/1999.

PRESO ATTO che, sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, i valori tariffari per le utenze domestiche sono quelli di seguito indicati:

Num. componenti del nucleo fam.	Tariffa fissa x mq (Coefficiente* per la determinazione della quota fissa per Comune con pop. < a 5000 ab.i (ka))	Tariffa variabile (Coefficiente* proporzionale di produttività per parte variabile (kb))
1	0,2916	42,4696
2	0,3426	99,0958
3	0,3827	127,4089
4	0,4155	155,7219
5	0,4483	205,2698
6 o più	0,4739	240,6612

**trattasi dei coefficienti predefiniti (nelle fasce minima, media e massima) per aree geografiche (Nord - Centro e Sud) per i comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

TENUTO CONTO che, in riferimento alle utenze non domestiche:

- sono classificate secondo le categorie di cui al D.P.R. 158/1999 – Tabella 3/A ;
- ai sensi del D Lgs n. 116/2020, la categoria delle utenze “non domestiche” n. 20 (“Attività industriali con capannoni di produzione”) è stata eliminata;
- per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

CONSIDERATO che, anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del DPR 158/1999. Il Comune di Moniga del Garda intende applicare i valori dei coefficienti Kc e Kd evidenziando che sia il coefficiente kc che il coefficiente kd sono quelli MINIMI previsti dal D.P.R. 158/1999;

PRECISATO che, In relazione a ciascuna attività economica, sono indicate le tariffe ottenute utilizzando gli specifici coefficienti MINIMI adottati a base di calcolo.

PRESO ATTO che, sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, i valori tariffari per le utenze domestiche sono quelli di seguito indicati:

categorie NON DOMESTICHE	2024		
	QF	QV	TOTALE
Descrizione	€/mq	€/mq	
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,2073	0.5333	0.7406
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,1555	0.4065	0.5620
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,2643	0.6829	0,9472

PORTO	0,3964	1.0244	1,4208
RIMESSAGGIO	0,1321	0,3415	0,4736
DISTRIBUTORI CARBURANTI- IMPIANTI SPORTIVI	0,3938	1,0163	1,4101
CAMPEGGI	0,3938	1,0163	1,4101
STABILIMENTI BALNEARI	0,1969	0,5041	0,7010
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,2643	0,6862	0,9505
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,6218	1,6016	2,2234
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,4923	1,2618	1,7541
RESIDENCES	0,5597	1,4439	2,0036
CASE DI CURA O RIPOSO	0,5182	1,3333	1,8515
OSPEDALI	0,5545	1,4325	1,9870
UFFICI-AGENZIE	0,7877	2,0244	2,8121
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,3161	0,8179	1,1340
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,5130	1,3252	1,8382
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI- PLURILICENZE	0,5752	1,4764	2,0516
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA- TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	0,4301	1,1073	1,5374
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,5648	1,4471	2,0119
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	0,6685	1,7138	2,3823

ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0,5337	1,3788	1,9125
CARROZZERIE-AUTOFFICINE- ELETTRAUTO	0,6478	1,6667	2,3145
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0	0
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,2850	0,7317	1,0167
RISTORANTI-TRATTORIE- OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2,8864	7,4259	10,3123
MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	2,5133	6,4682	8,9815
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,0521	5,2747	7,3268
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,0468	2,6910	3,7378
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE - AZIENDE AGRICOLE	0,7980	2,0488	2,8468
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI- PIZZA AL TAGLIO	3,7155	9,5544	13,2699
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,8084	2,0845	2,8929
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,8137	4,6666	6,4803
DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0,5389	1,3919	1,9308

CONSIDERATO che il gettito complessivo della tassa deve coprire, come stabilito dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m., tutti i costi (diretti e indiretti) del servizio di igiene urbana;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione da parte del Responsabile dell'area servizi finanziari, dott. Massimo Però, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 2 (Maruti, Boselli) espressi per appello nominale da n.9 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- 2) DI APPROVARE le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2024 così come determinate negli allegati del presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal **1° gennaio 2024**;
- 4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).

Quindi, stante l'urgenza di provvedere in merito,

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 2 (Maruti, Boselli) espressi per appello nominale da n.9 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Lorella Lavo

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Minarelli

Firmato digitalmente
